



Roma li...22 luglio.2002 ...

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE FORESTALI MONTANE E IDRICHE

DIRAMAZIONE GENERALE

DivisioneI^..... Sez.

Prot. n...24725.....Pos.

Allegati n.....

Risposta al foglio del

DivSez.....N.....

Oggetto: spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale (cap.3452).

Come è noto, le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché le spese di patrocinio legale sostenute dal personale appartenente all'Amministrazione forestale e dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane ed Idriche vengono liquidate a valere sul capitolo 3452 del bilancio di previsione del Ministero, a cura della Divisione I.

Il rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 della legge 23 maggio 1997, n.135 - GU 24 maggio 1997, n.119), la cui portata è estesa a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, prevede alcune condizioni indispensabili affinché possa essere concesso:

- l'instaurazione di giudizi per **responsabilità civile, penale ed amministrativa** in conseguenza di **fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali**;
- **la sentenza od un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.**

La norma, inoltre, prevede che il rimborso possa essere effettuato dalle amministrazioni di appartenenza nei **limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.**

Per provvedere all'erogazione dei pagamenti si dovranno, pertanto, considerare attentamente i seguenti aspetti organizzativi.

Gli Uffici hanno l'obbligo di istruire le pratiche e completarne l'iter fino all'emanazione della sentenza definitiva. Non potrà, quindi, essere accettata per la liquidazione corrispondenza interlocutoria, ma dovrà essere trasmesso un fascicolo completo contenente:

- **richiesta per via gerarchica** da parte dell'interessato del rimborso delle spese sostenute (la richiesta potrà essere presentata anche dal personale che nel frattempo si sia congedato, specificando l'ultima sede di servizio);
- **sentenza definitiva o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.** A tale riguardo si precisa che la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è il riconoscimento dell'assenza del dolo o della colpa grave. Inoltre, il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena. Per tale motivo l'intervenuta **prescrizione** fa venire meno il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione;
- **parcella dell'Avvocato difensore**, comprensiva del calcolo di IVA e CAP;

- **parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.** Infatti, per legge, non può, essere considerato sufficiente il solo parere dell'ordine degli Avvocati. Si fa peraltro presente che, in base ad una recente disposizione il parere di congruità, **per i soli procedimenti penali**, viene rilasciata obbligatoriamente dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **estremi anagrafici completi** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) del richiedente e modalità di estinzione del credito. Per motivi di celerità si consiglia di far specificare le coordinate bancarie dell'interessato o, in alternativa, la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia presso cui far rendere disponibili le somme. Qualora l'Avvocato sia stato delegato a riscuotere le somme per conto del suo assistito ciò deve risultare da **regolare delega** firmata dall'interessato. In tal caso gli estremi anagrafici dovranno essere quelli dell'Avvocato. **In mancanza di tale delega non si procederà alla liquidazione a favore del legale.** Si richiama l'attenzione degli uffici su questo punto, onde evitare spiacevoli contrattempi.
- **breve relazione illustrativa** sullo svolgimento dei fatti, in cui sia indicato l'importo complessivo per il quale si chiede il rimborso, **purché ritenuto congruo dall'Avvocatura**, ed ogni altro utile elemento.

Si fa presente che sulle **parcelle presentate direttamente dagli Avvocati** viene effettuata la ritenuta di acconto, versata, da questa Amministrazione, all'erario dello Stato. A tale riguardo, gli Avvocati dovranno trasmettere alla Direzione la relativa fattura, per il rilascio ai fini fiscali della certificazione degli emolumenti corrisposti da parte dell'Amministrazione. Nel caso, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali sia fatta da parte del dipendente dell'Amministrazione, il risarcimento verrà effettuato sulla base della documentazione presentata e non sarà oggetto di ritenuta fiscale in quanto reddito non soggetto a tassazione.

Il fascicolo completo, una volta esaminato, verrà trasmesso, da parte di questa Amministrazione, all'Ufficio Centrale del Bilancio, contestualmente alla richiesta di integrazione dei fondi corrispondente alle somme richieste. Ciò è necessario in quanto il capitolo ha una dotazione minima annua di circa €516 e deve essere volta per volta integrato in base alle richieste trasmesse in Direzione.

Qualora le pratiche dovessero risultare incomplete, sarà facoltà della Divisione I[^] chiedere elementi integrativi o restituire le pratiche agli Uffici di provenienza per gli adempimenti indicati nella presente circolare.

Rimangono a carico degli Uffici i pagamenti relativi alle somme capitale ed agli interessi legali riconosciuti con sentenza. Per la liquidazione si dovrà farne direttamente richiesta a valere sui rispettivi capitoli di bilancio. Si fa presente, infine, che le spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'amministrazione dovranno essere fatti gravare sul capitolo 3311 del bilancio di previsione di questo Ministero, gestito dalla Divisione VIII[^].

Si precisa, inoltre, che il termine **'responsabilità amministrativa'**, indicato nella legge 23 maggio 1997 n.135, va riferito ai procedimenti instaurati presso il TAR o il Consiglio di Stato. Per tale motivo il capitolo 3452 non copre il rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente per la difesa in procedimenti amministrativi avviati dall'Amministrazione di appartenenza.

Per ciò che attiene alle disposizioni previste dall'articolo 32 della legge n.152/1975 (fatti compiuti in servizio e **relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica**), i fascicoli, debitamente istruiti, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'interno, cui fanno carico le relative spese di difesa, per il tramite della Divisione XIII[^].

La presente circolare sostituisce le precedenti e verrà pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale del Corpo.

IL DIRETTORE GENERALE
G. DI CROCE
F.to G. Di Croce

